

N. 03149/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00290/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 290 del 2024, proposto da Soccorso Stradale San Salvatore S.r.l., Finocchiaro S.r.l., Cristina S.r.l., F.lli Finocchiaro S.r.l., MTM S.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Altieri e Michele Pannia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del Governo), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

nei confronti

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Prefettura di Catania n. 13307 in data 30 gennaio 2024, con cui è stata respinta l'istanza di accesso presentata dagli interessati in data 18 dicembre

2023 per ottenere copia delle verifiche effettuate per accertare la corretta esecuzione del servizio da parte del “custode acquirente”, nonché di tutti gli atti di sequestro, fermo, confisca, cessione dei veicoli e di eventuali contratti stipulati con terzi.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, notificato in data 8 febbraio 2024 al Ministero dell'Interno e all'Agenzia del Demanio (indicata come soggetto controinteressato), hanno impugnato il provvedimento della Prefettura di Catania n. 13307 in data 30 gennaio 2024, con cui è stata respinta l'istanza di accesso presentata dagli interessati in data 18 dicembre 2023 per ottenere copia delle verifiche effettuate per accertare la corretta esecuzione del servizio da parte del “custode acquirente”, nonché di tutti gli atti di sequestro, fermo, confisca, cessione dei veicoli e di eventuali contratti stipulati con terzi.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) a seguito di gara, è stato aggiudicato il servizio di “custode acquirente” alla ditta mandataria Aliotta Maria Rita e alla ditta mandante Caniglia Marco; b) le parti ricorrenti, titolari di un interesse differenziato in quanto soggetti inseriti nell'elenco prefettizio di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982, con nota in data 18 dicembre 2023 hanno chiesto alla Prefettura di Catania e al Demanio di effettuare i doverosi controlli sulle modalità di esecuzione del contratto, formulando anche istanza di accesso; c) con nota n. 13307 del 30 gennaio 2024 la Prefettura di

Catania ha respinto la richiesta di accesso ritenendo l'istanza preordinata a un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione e in quanto ad oggetto indeterminato; d) i soggetti iscritti nell'elenco prefettizio hanno interesse a mantenere l'iscrizione nell'elenco poiché, nel caso in cui non sia praticabile la gestione dei veicoli secondo il sistema del "custode acquirente", deve procedersi all'affidamento secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 571/1982; e) nel caso di saturazione del deposito del "custode acquirente", deve procedersi con affidamento agli iscritti nell'elenco prefettizio; f) le parti ricorrenti hanno, quindi, interesse a conoscere se vi sia stata saturazione del deposito e se a questa circostanza si sia ovviato ricorrendo a forme di subappalto non autorizzato, ovvero mediante depositi temporanei appartenenti a soggetti non inseriti nell'elenco prefettizio; g) ai sensi dell'art. 14, secondo comma, lettera f, del contratto stipulato con il custode, è prevista la risoluzione automatica del contratto del "custode acquirente" nel caso di subappalto o di cessione del contratto, con affidamento dei veicoli sequestrati ai soggetti di cui al citato art. 8 del D.P.R. n. 571/1982, quantomeno nelle more dell'espletamento di una nuova gara; h) l'istanza di accesso è estremamente circostanziata, essendosi chiesto il rilascio di copia degli atti delle verifiche già effettuate, nonché il rilascio di copia di tutti gli atti di sequestro, fermo e confisca e cessione dei veicoli che avessero costituito esecuzione del contratto di cui all'oggetto e copia di eventuali contratti stipulati con terzi.

Il Ministero dell'Interno, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo, in sintesi, le seguenti difese: a) le parti ricorrenti, in violazione del principio del ne bis in idem, ripropongono questioni già oggetto di pronuncia passata in giudicato, relativa alla procedura di gara; b) la richiesta di accesso mira ad un controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione ed è indeterminata; c) è

onere della parte istante dimostrare l'utilità dell'accesso rispetto alla propria posizione giuridica differenziata.

Con memoria in data 28 marzo 2024 le parti ricorrenti, nel ribadire le difese già svolte, hanno precisato, in particolare, che gli atti richiesti erano stati ben individuati e il loro rinvenimento non avrebbe impegnato l'Amministrazione in una attività di ricerca complessa, dato che, oltre al documento cartaceo, i dati erano presenti nel sistema informatico SIVES che gestisce il sistema di affidamento dei veicoli sequestrati.

Con ordinanza n. 1392 in data 12 aprile 2024 il Tribunale ha osservato e disposto quanto segue:

Il Collegio, considerato quanto sopra, osserva che: a) ai sensi dell'art. 116 c.p.a., il ricorso per l'accesso deve essere notificato all'Amministrazione e ad almeno un controinteressato e trova applicazione l'art. 49 c.p.a.; b) secondo il disposto dell'art. 22 legge n. 241/1990, per "controinteressati" in materia di accesso ai documenti amministrativi si intendono "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza"; c) nel caso di specie, il custode acquirente, con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto alla cui esecuzione si riferisce l'istanza di accesso dei ricorrenti, è soggetto controinteressato in relazione alla natura dei documenti richiesti; d) per consolidato orientamento giurisprudenziale, in sede giurisdizionale non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso in caso di omessa notifica al controinteressato, quando la stessa Amministrazione non abbia ritenuto di consentire la partecipazione in sede procedimentale di altri soggetti, che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento della istanza di accesso e che acquisirebbero la qualifica di controinteressati nel caso di impugnazione del conseguente diniego (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2022, n. 2380; Cons. Stato, Sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5483; Cons. Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308); e) tuttavia, il

giudice adito deve valutare anche d'ufficio l'esistenza di controinteressati e, se questi sono individuati, deve ordinare al ricorrente la notifica del ricorso anche nei loro confronti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 novembre 2022, n. 10288).

Per quanto precede, deve disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del custode acquirente, mediante notifica del ricorso da effettuarsi nel termine di giorni trenta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

La documentazione attestante l'intervenuta integrazione del contraddittorio dovrà essere depositata nel successivo termine di giorni quindici.

L'incombente disposto dal Tribunale è stato adempiuto.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è fondato.

La richiesta di accesso è giustificata nella specie da un interesse qualificato, posto che, come risulta da quanto già indicato, le ricorrenti sono iscritte nell'elenco prefettizio e nel caso in cui ricorrano le circostanze menzionate in ricorso le stesse hanno interesse che l'Amministrazione provveda ai sensi del citato art. 8, primo comma, del D.P.R. n. 571/1982, anche tenuto conto del - non contestato - contenuto dell'art. 14, secondo comma, lettera f), del contratto stipulato con il custode.

L'accesso alla documentazione indicata ha, per l'appunto, la finalità di accertare se tali circostanze si siano verificate e, pertanto, le ricorrenti possano reclamare l'adozione dei conseguenti provvedimenti in loro favore.

Deve, pertanto, escludersi che sia stata formulata una generalizzata istanza di accesso agli atti, in quanto ciascuno dei documenti di cui è stata chiesta l'ostensione rileva ai fini che sono stati indicati.

Né può ritenersi che sia intervenuta la violazione del principio del ne bis in idem, in quanto la richiesta di accesso non concerne la procedura di gara, ma le modalità di esecuzione del contratto.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve ordinarsi all'Ufficio Territoriale del Governo di Catania di consentire l'accesso ai documenti indicati nella richiesta in data 18 dicembre 2023 entro il termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all'Ufficio Territoriale del Governo di Catania di consentire l'accesso ai documenti indicati nella richiesta in data 18 dicembre 2023 entro il termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore; 2) condanna il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Catania alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Cristina Consoli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI